

## **Comunicazione Consob 10 marzo 2017 n. 0031948**

**OGGETTO: Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31.12.2016**

### **1. Premessa**

Con la presente Comunicazione<sup>1</sup> si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei redattori dei bilanci sugli aspetti evidenziati nel *Public Statement* pubblicato il 28 ottobre 2016 dall'ESMA, "*European Common Enforcement Priorities for 2016 financial statements*" (ESMA/2016/1528), in relazione all'informativa che le società riporteranno nelle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2016.

La corretta applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci è, infatti, un presupposto per l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, per la tutela degli investitori e per la possibilità per le imprese di accedere, senza svantaggi competitivi, alle risorse finanziarie disponibili nei mercati internazionali. A partire dal 2012, l'ESMA, al fine di incentivare la coerenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie prodotte dagli emittenti e con l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento dei mercati dei capitali europei, pubblica la lista di priorità comuni in materia di attività di vigilanza sull'informazione finanziaria (*European Common Enforcement Priorities*).

Con il richiamato *Public Statement* del 28 ottobre 2016, l'ESMA ha indicato le aree di bilancio che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate con riferimento alle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2016.

In particolare, tenuto anche conto di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta dalle diverse autorità di vigilanza europee, l'ESMA ha indicato i seguenti aspetti che, nell'attuale contesto, dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate e delle autorità di vigilanza:

- presentazione del risultato economico (IAS 1);
- strumenti finanziari: distinzione tra strumenti rappresentativi di capitale e passività finanziarie (IAS 32);
- *disclosure* degli impatti derivanti dall'applicazione di nuovi principi contabili (IAS 8.31).

Con l'occasione, l'ESMA incoraggia gli emittenti che potrebbero essere interessati dagli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (*Brexit*) a determinare e a fornire *disclosure* dei rischi e dei prevedibili impatti che l'esito del referendum potrà avere sull'attività degli stessi.

---

<sup>1</sup> In continuità con le comunicazioni Consob n. 0007780 del 28.1.2016 e n. 0003907 del 19.1.2015.

Alla luce del permanere della loro rilevanza, saranno inoltre oggetto di attenzione da parte dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti i temi evidenziati quali *common enforcement priorities* negli esercizi precedenti. Questi includono, ad esempio, gli obblighi informativi relativi agli impatti delle condizioni dei mercati finanziari sui bilanci.

In tale ultimo contesto, la Consob ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli emittenti a quanto riportato nei precedenti *Public Statement* dell'ESMA ed in particolare alle informazioni richieste dallo IAS 1 e dall'IFRS 13.

In particolare, in presenza di incertezze delle stime, il paragrafo 125 dello IAS 1 richiede che la società “*deve esporre l'informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell'esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli: (a) della loro natura, e (b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.*”

Inoltre, si richiama quanto riportato nel *Public Statement* dell'ESMA dell'ottobre 2015 in merito alla necessità di miglioramento della modalità di applicazione e della *disclosure* fornita in materia di *fair value*. In particolare, si richiamano gli emittenti al rispetto di quanto previsto dall'IFRS 13 paragrafo 93 (d), che richiede di fornire una descrizione delle tecniche di valutazione e degli *input* utilizzati nella valutazione del *fair value* - in particolare se ci si riferisce a strumenti classificati nei Livelli 2 e 3 della gerarchia del *fair value* - nonché delle ragioni di eventuali cambiamenti nelle tecniche di valutazione utilizzate. Ai sensi del richiamato paragrafo 93, gli emittenti che utilizzano il *fair value* di Livello 3 sono tenuti ad elaborare informazioni quantitative sugli *input* non osservabili utilizzati. Tali informazioni devono essere fornite anche quando vengono apportate rettifiche ai prezzi tratti da operazioni precedenti o ai prezzi forniti da terzi.

\* \* \*

**Lo scopo del presente documento è di richiamare l'attenzione dei redattori del bilancio sulle aree evidenziate dall'ESMA nel *Public Statement “European Common Enforcement Priorities for 2016 financial statements” (ESMA/2016/1528)* del 28 ottobre 2016. Si rinvia tuttavia al testo pubblicato dall'ESMA che illustra le priorità di vigilanza europee per i bilanci 2016 in forma completa<sup>2</sup>.**

**L'implementazione da parte dei redattori del bilancio delle informazioni richiamate nel presente documento formerà oggetto di approfondimento da parte della Consob nell'ambito dell'attività di vigilanza.**

**La presente Comunicazione non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce alcun obbligo, bensì richiama gli emittenti ad una puntuale ed esaustiva**

<sup>2</sup>

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1528\\_european\\_common\\_enforcement\\_priorities\\_for\\_2016.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1528_european_common_enforcement_priorities_for_2016.pdf)

**applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.**

## **2. Presentazione del risultato economico (IAS 1)**

L'ESMA ha già richiamato l'attenzione degli emittenti sulla necessità di fornire una *disclosure* esaustiva in relazione al risultato economico nel *Public Statement "Improving the quality of disclosures in the financial statements"* (ESMA/2015/1608) del 27 ottobre 2015. Con particolare riferimento all'obiettivo di rendere più chiara l'informativa resa in bilancio anche in relazione alla rappresentazione della *performance*, l'*International Accounting Standards Board (IASB)* ha recentemente sottolineato l'importanza dell'efficacia comunicativa dei bilanci. Nel mese di luglio del 2016 sono entrati in vigore gli *Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance ("IAP" o "APM")*<sup>3</sup> al fine di disciplinare la presentazione da parte degli emittenti di indicatori diversi da quelli definiti negli IFRS per descrivere i propri risultati nella relazione sulla gestione, nei comunicati stampa o nei prospetti.

Pertanto, sebbene i principi IFRS consentano l'inclusione nei bilanci di **elementi informativi ulteriori** rispetto a quelli previsti dagli stessi, l'ESMA richiama l'attenzione sulla necessità che tutte le informazioni siano comunque in linea con quanto previsto dallo IAS 1 *Presentation of financial statement* s. Inoltre l'ESMA ritiene che le ulteriori informazioni e gli indicatori di *performance* inclusi nei bilanci devono essere calcolati ed esposti in maniera neutrale senza eliminare o attenuare le indicazioni negative riferite ai risultati conseguiti.

In aggiunta viene richiamata l'attenzione degli emittenti su quanto previsto dai paragrafi 55 e 85 dello IAS 1 in relazione alla possibilità di presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto di conto economico complessivo<sup>4</sup>, nel momento in cui i suddetti elementi consentano una migliore rappresentazione e comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o del risultato economico dell'emittente stesso.

I paragrafi 55A e 85A dello IAS 1 prevedono che i risultati parziali sopra descritti *i)* siano costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità ai principi IFRS, *ii)* siano presentati e identificati in modo chiaro e comprensibile, *iii)* siano coerenti da un esercizio all'altro e *iv)* non siano esposti con maggiore enfasi rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dai principi IFRS.

Alcuni emittenti includono tra gli indicatori il **"risultato operativo"** nel prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio. Sebbene non vi sia negli IFRS una definizione di risultato operativo, l'ESMA evidenzia quanto previsto dai paragrafi 85A e 17 dello IAS 1 in relazione alla rilevanza e alla corretta rappresentazione delle informazioni. Pertanto, subtotali quali il risultato operativo

<sup>3</sup> Cfr. Comunicazione Consob n. 0092543 del 3-12-2015.

<sup>4</sup> Il paragrafo 10 dello IAS 1 prevede la possibilità di utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".

dovrebbero essere chiari e comprensibili, come più ampiamente illustrato dal paragrafo BC 56 dello IAS 1. Così come indicato anche dallo IASB, l'ESMA ritiene che sia fuorviante l'esclusione dal risultato delle attività operative di elementi di natura operativa (*i.e.* effetti delle aggregazioni d'impresa, svalutazioni di attività o delle rimanenze).

L'ESMA rammenta inoltre che gli emittenti non dovranno presentare alcuna voce di ricavo o di costo come **componente straordinaria** (paragrafo 87 dello IAS 1)<sup>5</sup> e che le denominazioni usate dovranno essere immediatamente comprensibili.

L'ESMA evidenzia, inoltre, a titolo esemplificativo che raramente possono essere presentati come “**non ricorrenti**” componenti di reddito già rilevati in periodi precedenti e/o si ritiene che possano avere un impatto in futuro. Ad esempio, raramente potranno essere definite come voci “non ricorrenti” la maggior parte degli oneri di ristrutturazione o le riduzioni di valore (*impairment losses*).

Cionondimeno, si rileva che lo IAS 1.86 sottolinea che “*poiché gli effetti delle varie attività differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario consente agli utilizzatori del bilancio di comprendere il risultato realizzato e di prevedere quello futuro*”. Pertanto è richiesto, al paragrafo 97 dello IAS 1, che quando le componenti di ricavo o di costo siano significative<sup>6</sup>, gli emittenti devono indicarne distintamente la natura e l'importo nel prospetto dell'utile d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.

Al riguardo, si richiamano le previsioni della delibera<sup>7</sup> Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e della Comunicazione<sup>8</sup> n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 secondo le quali i redattori del bilancio devono fornire tra l'altro, nelle note illustrative (e qualora significative in apposite sottovoci degli schemi) informazioni in merito all'incidenza degli eventi il cui accadimento risulti non ricorrente. Si tratta, in particolare, di indicazioni relative all'incidenza che le operazioni o i fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo.

Pertanto, si richiama l'attenzione degli emittenti affinché (i) nel denominare i componenti economici come “non ricorrenti”, si applichino chiari e specifici criteri nella distinzione delle voci “ricorrenti” e

---

<sup>5</sup> In ordine alla rappresentazione dei fatti che hanno maggiormente inciso sull'attività di gestione, in linea con quanto evidenziato nelle BC64 dello IAS 1, assumono particolare rilievo le informazioni riportate nelle note esplicative.

<sup>6</sup> Lo IAS 1.98 prevede che “*le circostanze che potrebbero dare origine all'indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:(a) la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripristino di valore; (b) ristrutturazioni delle attività di un'entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;(c) dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari; (d) cessioni di investimenti partecipativi; (e) attività operative cessate;(f) definizione di contenziosi; e (g) altri storni di accantonamenti*”.

<sup>7</sup> Disposizioni in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005. Le disposizioni non riguardano gli emittenti bancari ed assicurativi.

<sup>8</sup> Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98. Gli obblighi informativi riguardano anche le società del settore bancario ed assicurativo.

“non ricorrenti” e (ii) si fornisca un’adeguata informativa nelle note al bilancio quando sono presentate significative componenti “non ricorrenti”.

Si richiama altresì l’attenzione su quanto previsto ad esempio dall’IFRS 3, dall’IFRS 5 e dallo IAS 8 in merito alle informazioni aggiuntive da rendere nei casi di aggregazione aziendale, dismissioni di attività e cambiamenti di stima.

Con riferimento all’**informativa di settore**, l’ESMA ricorda agli emittenti che l’IFRS 8 *Operating Segments* richiede che siano fornite informazioni relative ai settori operativi “*dal punto di vista del management*” e rammenta altresì che la *disclosure* delle valutazioni effettuate dal *management* nell’aggregazione dei settori operativi è richiesta dal paragrafo 22(aa) dell’IFRS 8, così come la riconciliazione delle informazioni relative ai settori operativi è prevista dai paragrafi 21(c) e 28 dell’IFRS 8.

In relazione alle **movimentazioni nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo**, l’ESMA rammenta che solo alcune voci del citato prospetto dovranno essere riclassificate nell’utile o nella perdita d’esercizio. A titolo esemplificativo, *i*) le differenze cambio saranno riclassificate nell’utile o nella perdita d’esercizio in caso di dismissione di una gestione estera (paragrafo 48 dello IAS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate*) mentre *ii*) le rivalutazioni di attività e passività per benefici definiti non dovranno essere riclassificate (paragrafo 122 dello IAS 19 *Employee Benefits*). Qualora tali voci siano significative, l’ESMA evidenzia l’opportunità di fornire informazioni di dettaglio.

L’ESMA richiama altresì l’attenzione degli emittenti sugli approfondimenti in corso in sede IFRS IC (*International Financial Reporting Standards Interpretation Committee*) sull’applicazione dei paragrafi 52A, 52B, 58 e 61A dello IAS 12 *Income Taxes* in relazione alle **imposte sugli strumenti finanziari rappresentativi di capitale**, con particolare riferimento all’indicazione delle stesse direttamente nel patrimonio netto oppure a conto economico. In tale ambito, tenuto conto delle incertezze applicative relative alle previsioni in oggetto nonché dei lavori di modifica allo IAS 12, l’ESMA richiama l’attenzione degli emittenti a fornire separatamente la *disclosure* in relazione all’ammontare delle imposte sulla distribuzione di utili.

Con riferimento all’indicatore di *performance* “**utile per azione**”, EPS (*earning per share*), definito dallo IAS 33 *Earnings per Share*, l’ESMA richiama l’attenzione degli emittenti sulle modalità di calcolo e di esposizione in bilancio dello stesso. Il paragrafo 66 dello IAS 33 prevede che l’emittente esponga con uguale rilievo nel conto economico complessivo l’utile base e diluito per azione. Il paragrafo 70 dello IAS 33 prevede inoltre che l’emittente fornisca dettagli in merito al calcolo del suddetto indicatore, anche con riferimento al numeratore, alla media ponderata delle azioni ordinarie ed agli strumenti potenzialmente diluitivi (*i.e. stock-options* e obbligazioni convertibili), nonché opportune riconciliazioni.

L’ESMA pone infine l’attenzione sui sopra citati **Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance** (“IAP” o “APM”), con particolare riferimento alle modalità di presentazione degli

indicatori di *performance*. Sebbene, infatti, detti Orientamenti non siano applicabili agli indicatori definiti o specificati dagli IAS/IFRS, la loro finalità è di assicurare l'utilità e la trasparenza degli indicatori di *performance* inclusi nelle relazioni sulla gestione, nei prospetti o nei comunicati stampa. L'implementazione delle suddette *guidelines* rappresenta un'opportunità per gli emittenti per verificare se tutti gli IAP utilizzati siano utili, rilevanti e siano coerenti con le informazioni riportate nel bilancio.

Al riguardo, la Consob invita gli emittenti ad applicare correttamente le sopra descritte *guidelines*, fornendo un'informativa completa ed esaustiva sulle "motivazioni" che hanno indotto all'utilizzo degli indicatori alternativi di *performance*.

Gli indicatori alternativi di *performance* non dovrebbero essere inoltre presentati con maggiore enfasi rispetto alle risultanze di bilancio e non dovrebbero distogliere l'attenzione da queste ultime.

Con riferimento agli indicatori alternativi di *performance*, si richiama infine l'attenzione sul documento *Questions and Answers* pubblicato dall'ESMA il 27 gennaio 2017.

### **3. Strumenti finanziari: distinzione tra strumenti rappresentativi di capitale e passività finanziarie (IAS 32)**

Nel corso degli anni l'ESMA e le Autorità di vigilanza nazionali hanno identificato diversi casi nei quali la distinzione tra strumenti di capitale e passività finanziarie ha richiesto un significativo esercizio del giudizio degli amministratori, in particolare per le fattispecie per le quali i principi IFRS non forniscono una chiara indicazione in merito.

L'ESMA rammenta agli emittenti che il principio generale utilizzabile per **distinguere le passività dagli strumenti di capitale** si può identificare nell'esistenza di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide oppure altre attività finanziarie per adempiere all'obbligazione contrattuale. Nel momento in cui l'emittente non possiede tale diritto incondizionato, il contratto si qualifica, in tutto o in parte, come passività. Al riguardo l'ESMA richiama, tra l'altro, quanto previsto dai paragrafi 15, 16, 22 e 25 dello IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*, nonché dai paragrafi 117 (b) e 122 dello IAS 1.

In aggiunta, l'ESMA evidenzia che l'obbligo di natura economica (*cd. "economic compulsion"*) di effettuare uno specifico pagamento (es. interessi, dividendi, rimborso di rate), in assenza di un'obbligazione contrattuale, non configura di per sé una passività finanziaria ma può dar luogo anche alla rilevazione di uno strumento rappresentativo di capitale. Al riguardo si sottolinea l'importanza di fornire un'adeguata informativa in merito agli strumenti finanziari, rilevati come rappresentativi di capitale, che prevedono un obbligo di natura economica ad effettuare pagamenti.

Si evidenzia altresì quanto previsto dal paragrafo 17 dell'IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures* in relazione all'obbligo di fornire adeguate informazioni in caso di emissione di uno strumento finanziario che contenga sia una passività finanziaria che una componente rappresentativa di capitale e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti.



#### 4. **Disclosure degli impatti derivanti dall'applicazione di nuovi principi contabili (IAS 8.31)**

L'ESMA richiama l'attenzione degli emittenti sul prevedibile impatto sulle relazioni finanziarie dell'introduzione dei nuovi standard emanati dallo IASB la cui applicazione non è ancora obbligatoria, con particolare riferimento all'IFRS 9 *Financial Instruments*, all'IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* e all'IFRS 16 *Leases*. L'applicazione dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2018, mentre l'applicazione dell'IFRS 16, non ancora omologato, potrebbe avere efficacia a partire dal 1° gennaio 2019.

L'ESMA evidenzia che alcuni aspetti dei nuovi principi rappresentano una significativa modifica degli *standard* attualmente in vigore, pertanto auspica che gli emittenti forniscano un'accurata *disclosure* dei prevedibili impatti derivanti dall'imminente implementazione dei nuovi principi in ossequio a quanto previsto dal paragrafo 30 dello IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

Al riguardo, il richiamato paragrafo 30 dello IAS 8 prevede, alla lettera b), che siano fornite informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile **impatto dei nuovi principi contabili sul bilancio dell'esercizio di applicazione iniziale**. Assume inoltre rilievo che le informazioni fornite riflettano il reale stato di avanzamento progettuale del passaggio ai nuovi principi e che gli emittenti non forniscano unicamente informazioni generiche (*c.d. boilerplate*).

Si richiama inoltre il *Public Statement "Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments"* (2016/ESMA/1563) del 10 novembre 2016. In relazione all'implementazione dell'IFRS 9, l'ESMA ritiene che, ove rilevanti, sarebbe opportuno fornire, ancor prima dei bilanci relativi al 2017, informazioni circa il cambiamento nelle politiche contabili ed i relativi impatti (oppure l'ordine di grandezza degli stessi) sul bilancio del periodo di applicazione iniziale.

Con particolare riferimento ai bilanci relativi al 2016 redatti dagli enti finanziari, il sopra citato *Statement* precisa che, qualora non siano fornite informazioni quantitative relative all'impatto del suddetto principio in quanto non note oppure non ragionevolmente stimabili, dovrebbero essere fornite informazioni ulteriori di carattere qualitativo che consentano la comprensione dell'ordine di grandezza del citato impatto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e, laddove rilevante, sulla pianificazione di capitale.

L'ESMA sottolinea inoltre che l'impatto del nuovo principio contabile nel periodo di applicazione iniziale sarà influenzato dalle caratteristiche specifiche dell'attività dell'emittente e dalla composizione del portafoglio alla data di transizione al nuovo principio, circostanze che sono difficilmente prevedibili. Se pertanto esistono informazioni ragionevolmente stimabili di carattere quantitativo sull'impatto dell'IFRS 9 ad una data precedente rispetto a quella di transizione dovrebbe essere fornita *disclosure* di tali informazioni, nonostante i dati relativi al bilancio dell'esercizio di prima applicazione potrebbero essere differenti a causa di variazioni nella composizione del portafoglio e nelle condizioni macro-economiche.

